



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

SERVIZIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
AREA POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA

n. 632 del 24-12-2024

OGGETTO: UTILIZZO DI FUOCHI D'ARTIFICIO E ALTRI ARTICOLI PIROTECNICI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO 2024 - ADOZIONE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIVIETI E LIMITAZIONI.

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- che è diffusa la consuetudine di celebrare festività ed eventi particolari quali il Capodanno, con il lancio di petardi, fuochi artificiali, botti e giochi pirici di vario genere;
- che tali comportamenti, specie se agiti nei centri abitati ed in prossimità di luoghi sensibili, possono determinare:
- conseguenze negative per la sicurezza e per l'incolumità delle persone nonché per la quiete pubblica;
- danneggiamento al patrimonio pubblico e privato;
- che tale usanza implica un oggettivo pericolo anche se sono utilizzati artifici per i quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito, specie se usati impropriamente o se malfunzionanti;
- che fra le altre conseguenze non sono da sottovalutare gli effetti traumatici indotti dal rumore sugli animali da affezione (in particolare sui cani) che, presi dal panico, possono mettersi in pericolo ed essi stessi costituire pericolo per le persone che li circondano;
- che nella definizione delle misure di prevenzione occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non possono vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico e purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

PRESO ATTO altresì che il vigente Regolamento di Polizia Urbana, al fine di tutelare il danno o la molestia alle persone, fa riferimento al divieto di utilizzo di petardi e di altri oggetti esplosivi simili, solo se accesi in luogo pubblico o aperto al pubblico, nulla specificando in ordine ai luoghi privati o per le accensioni che da quest'ultimi possano comunque propagarsi sulla pubblica via;

RITENUTO pertanto necessario, per quanto sopra specificato in premessa:

- individuare misure speciali volte ad impedire episodi pericolosi per l'incolumità pubblica in occasione dei festeggiamenti di fine anno;

- appellarsi al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che i propri comportamenti possono avere per la sicurezza propria e degli altri;

VISTO l'art. 57 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 18/6/1931, n. 773, che vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi o, in genere, fare esplosioni o accensioni pericolose, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa;

VISTO il R.D. del 06/05/1940, n. 635, recante il Regolamento per l'esecuzione del predetto Testo unico;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modifiche e integrazioni, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il D.Lgs. 29/7/2015, n. 123, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

VISTO il D.M. 16/8/2016 "Modificazione agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell'Allegato B al Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza";

VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 01 dicembre 2020, in particolare l'art. 5 comma 1, lett. b), che fa espresso divieto di utilizzo, in luogo pubblico o di pubblica utilità, di petardi e di altri oggetti esplosivi simili che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO la legge 24/11/1981, n. 689, con particolare riferimento all'art. 16, così come modificato

dall'art. 6 bis della legge 24/07/2008, n. 125, di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

VISTO il Regolamento delle sanzioni amministrative comunali, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/01/2004;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha carattere temporaneo con vigenza dalle ore 20.00 del giorno 31 dicembre 2024, al solo fine di limitare e controllare efficacemente i fenomeni descritti in premessa, e che pertanto cesserà ogni effetto dalle ore 06:00 del giorno 01 gennaio 2025, orario presumibile del termine dei festeggiamenti;

DATO ATTO:

- che in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, il numero molto elevato dei destinatari nonché la ristrettezza dei tempi renderebbero particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l'Amministrazione provvederà a darne diffusa comunicazione tramite comunicati alla stampa e pubblicazione sul sito web istituzionale;

- che del presente provvedimento verrà data preventiva comunicazione al Prefetto di Perugia, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

A decorrere dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2024 e fino alle ore 06:00 del 01 gennaio 2025 i seguenti divieti e limitazioni:

1. a chiunque, su tutto il territorio comunale, di utilizzare ed accendere nei luoghi privati e pubblici, senza la licenza di cui all'art. 57 del T.U.L.P.S., R.D. del 18/6/1931, n. 773, fuochi pirotecnici non posti in libera vendita;
2. a chiunque, nell'intera area di piazza San Domenico, nonché in tutte le aree adiacenti, interessate dallo svolgimento dello spettacolo "Paiper New Year 2025", di effettuare o far effettuare, lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, anche se di libera vendita;
3. a chiunque di effettuare, o far effettuare, in luogo pubblico, di uso pubblico o privato lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, anche se di libera vendita, a meno di 500 metri dalla sede dell'ospedale San Giovanni Battista, da altri luoghi di cura o di degenza, dalle aree su cui insistono canili, gattili e colonie feline, rifugi per animali, stalle e annessi fienili, nonché dai locali o dalle aree all'aperto destinati all'ammasso di paglia, di foraggio e prodotti in genere destinati all'attività zootecnica.

RACCOMANDA

4. a chiunque, nell'ambito delle aree pubbliche del Centro Sorico, nonché nei luoghi privati da cui le accensioni possano raggiungere ovvero interessare direttamente le piazze, le vie pubbliche e le aree limitrofe con presenza di persone, di evitare, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno, lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, anche se posto in libera vendita;
5. a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche, o private ad uso pubblico, di limitarne e controllarne l'uso per l'effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti e simili e, comunque, di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
6. a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi argomentati nella presente ordinanza e sul rispetto delle istruzioni (che debbono essere impresse obbligatoriamente sull'etichetta) evitando, in particolare, che i minori raccolgano o si avvicinino a ordigni inesplosi;
7. ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e di attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi.

AVVERTE

- l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza può integrare fattispecie di illecito penale, con particolare riferimento a quanto sotto precisato:

- chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato, o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito ai sensi dell'art. 703 del

c.p. con l'ammenda fino a € 103,00, con l'aggravante che se il fatto è commesso in un luogo ove vi sia l'adunanza o il concorso di persone, la pena è dell'arresto fino ad un mese;

- il divieto di utilizzare nei luoghi esclusivamente privati, senza la licenza di cui all'art. 57 T.U.L.P.S., fuochi pirotecnici non posti in libera vendita, è punito ai sensi dell'articolo 679 del Codice Penale, il quale specificatamente prevede che chiunque omette di denunciare all'Autorità la detenzione di materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a € 371,00.

DISPONE

- l'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti **1.**, **2.** e **3.** della presente ordinanza, ferma restando l'eventuale concorrenza degli illeciti penali sopra richiamati, rappresenta comunque illecito amministrativo e, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge in materia, è punita, ai sensi delle disposizioni dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e del vigente Regolamento delle sanzioni amministrative comunali, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 (Ottanta/00) ad Euro 500,00 (Cinquecento/00);

- restano ferme le disposizioni ed i correlati provvedimenti sanzionatori del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 01 Dicembre 2020, con particolare riferimento all'art. 5, comma 1, lett. b), che fa espresso divieto di utilizzo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di petardi e di altri oggetti esplosivi simili che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose.

INCARICA

Il Corpo della Polizia Municipale della verifica dell'ottemperanza delle disposizioni della presente ordinanza che verrà opportunamente trasmessa anche ai locali Comandi delle forze di polizia statali.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Perugia, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del Comune;

- ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo dell'Umbria entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del Comune.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia preventivamente comunicato al Prefetto di Perugia (Ufficio Territoriale del Governo di Perugia), ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico.

L'invio della presente Ordinanza a:

- Comando Polizia Municipale – SEDE;

- Commissariato di P.S., Via Garibaldi – Foligno;

- Distaccamento Polizia Stradale, Via Garibaldi – Foligno;
- Distaccamento Polizia Ferroviaria – Foligno;
- Comando Compagnia Carabinieri, Via Garibaldi – Foligno;
- Comando Comapagnia Guardia di Finanza, Piazza XX Settembre - Foligno;
- Sportello Unico Integrato - Ufficio Relazioni con il Pubblico - SEDE;
- Ufficio Stampa – SEDE;
- Albo elettronico on-line.

24-12-2024

IL SINDACO
AVV. STEFANO ZUCCARINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005